

DANNO BIOLOGICO: COME E QUANDO

Il **danno biologico** viene inteso come “Danno alla Salute” e come menomazione in sé dell’integrità psico-fisica della persona e costituente una species del danno ingiusto, risarcibile ex se, al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Esso è stato estrapolato dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, attraverso un percorso durante il quale ha assunto una diversità di inquadramenti teorici, di criteri liquidativi, di definizione dei suoi confini, non mancando tuttavia di enunciazione di diritto, caratterizzanti il danno biologico, che più di altre hanno assunto il carattere della stabilità, resistendo alle tesi opposte fino ai giorni nostri.

Il danno biologico è una creazione del diritto vivente, stabilire che cosa sia è un’operazione che richiede, l’osservazione delle teorie giuridiche sul danno come figura generale, la distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, inquadrando in quale ambito il danno biologico è ricompreso, oltre all’analisi e al chiarimento del rapporto tra lo stesso e la tutela costituzionale della salute.

Danno è tutto ciò che lede quanto l’individuo sente “suo”,cioè, l’individuo può essere leso mediatamente in quanto ha, e immediatamente in quanto è.

Queste due sorgenti del benessere costituiscono l’avere della persona in senso larghissimo, ed unite “sono il fondamento della felicità che è il fine dell’uomo”.

Ciò che viene leso dal danno biologico, sia inteso come bene o come interesse o come situazione patrimoniale preesistente, è la salute.

Il nostro ordinamento prevede numerose norme che interessano la salute, la più importante, per il contenuto e la posizione che essa occupa nel sistema delle fonti normative è la norma costituzionale dell'art. 32. (Diritto alla Salute).

"Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto, sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull'idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il c.d. danno biologico.

Nel corso degli anni in questa categoria del danno alla salute sono venuti inserendosi diverse tipologie di danno da quello alla vita di relazione, inteso come danno che incide negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e ricreative (Cass. Civile n.9170 del 1994) a quello del danno alla sfera sessuale, consistente nella menomazione autonomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale (Cass. Civile n.6536 del 1990) al danno estetico come lesione delle funzioni naturali dell'uomo nella sua dimensione (Cass. Civile .411 del 1990).

Volendo sintetizzare quelli che la giurisprudenza ha inteso indicare come sintomi dell'esistenza di un danno biologico possiamo indicare, come semplice elencazione che non acquista comunque carattere esaustivo:

- modificazione dell'aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici della persona;
- riduzione dell'efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di utilizzare il proprio corpo;

- riduzione della capacità sociale, ossia dell'attitudine della persona ad affermarsi nel consorzio umano mediante la sua vita di relazione con gli altri;
- riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale;
- perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro;
- maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro, senza perdita di guadagno;
- usura delle forze lavorative di riserva, quando non renda necessario il prepensionamento.

Il **danno psichico**, questa figura di danno, ancora in corso di definizione ad opera della dottrina e della giurisprudenza, si differenzia dal danno prettamente fisico, possibile oggetto di risarcimento per danno biologico, dal momento che esso non ha una manifestazione esteriore tangibile, ma solamente una manifestazione di tipo comportamentale. La lesione fisica lascia sempre una traccia tangibile, la lesione psichica invece ha delle manifestazioni di carattere nervoso e psichico che non sempre hanno delle ripercussioni sul corpo del soggetto. Occorrerà quindi una analisi di differente tipologia sul soggetto affetto da patologia di carattere psichico al fine di accertare se e in quale misura tali manifestazioni di comportamento costituiscano menomazione nel senso tecnico-giuridico del termine, ossia nella sua accezione medico legale, per poi risalire dalla menomazione alla lesione psichica ed al fatto illecito.

Certamente dovrà essere preso in considerazione il fattore effetto, ovvero la ripercussione che tale danno sta avendo sulla vita del soggetto che pretende aver subito la lesione.

La menomazione psichica consiste nella riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inteso, impedisce alla vittima di attendere in tutto o in parte alle sue ordinarie occupazioni di vita.

Ciò che risulta difficile per l'interprete è di individuare il nesso causale, che deve essere sempre presente nel rapporto causa-effetto, tra danno psichico e fatto lesivo. La giurisprudenza si è occupata sporadicamente di questioni inerenti il danno psichico, ne citiamo alcune tra le più interessanti:

- inquinamento acustico (Cass Civile n.2396 del 1983; Cass civile n.3367 del 1988; Trib. Biella 22 aprile 1989);
- esaurimento nervoso per fatto illecito altrui (Pretura Aquila 10 maggio 1991);
- stress;
- morte di animale domestico;
- morte di un congiunto (Trib. Milano 1 febbraio 1993 e Trib. Milano 2 settembre 1993);

Criteri di valutazione del danno. L'onere della prova che incombe su colui che agisca in giudizio per il risarcimento del danno alla persona, assume contenuti diversi in relazione alla natura del danno del quale si pretende il risarcimento, a seconda che si tratti di danno biologico o di danno patrimoniale in senso stretto.

Dato che non sempre il danno alla salute si viene a trovare in concomitanza con un danno patrimoniale, ma dato che siamo pur sempre in presenza di un danno, è sorta la necessità di trovare dei criteri equilibrati, generici e sempre applicabili per poter quantificare in termini economici il risarcimento per il danno subito. Poiché il danno biologico si identifica con l'evento dannoso e si qualifica dunque come danno-evento, una volta dimostrata la lesione, si è anche dimostrata l'esistenza del danno biologico, in quanto il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno si identifica con la lesione stessa, pur permanendo la necessità di provare l'entità della menomazione dell'integrità psicofisica subita. In questo caso il tema probatorio è circoscritto all'esistenza di una lesione personale e di una menomazione a questa conseguente.

Per quanto riguarda la prova questa dovrà basarsi su di una perizia medico-legale che accerti il grado di invalidità subito dal soggetto leso.

Ultimamente, dato che spesso la menomazione viene quantificata dal medico in termini di percentuale di invalidità (invalidità intesa come incapacità psicofisica di attendere alle normali attività della vita quotidiana), molti tribunali hanno elaborato una tabella, che tenendo conto del grado di invalidità e dell'età dell'individuo, indica una cifra che può venire considerata come base di partenza per quantificare il quantum del risarcimento.

Tali tabelle, che sono state elaborate dal Tribunale di Milano ed adottate ufficialmente dal Tribunale di Cuneo, non costituiscono tuttavia una certezza per il soggetto che ha subito un danno biologico, ma possono essere considerate, in buona misura, un criterio abbastanza preciso.

L'introduzione di questa nuova figura di danno risarcibile risponde all'esigenza di non circoscrivere i danni di rilevanza patrimoniale esclusivamente a quelli incidenti

direttamente sul reddito, allorchè venga ad essere pregiudicato anche il diritto all'integrità psico-fisica.

Essa nasce nell'ambito della scienza medico-legale e viene per la prima volta recepita in giurisprudenza dal Tribunale di Genova con una sentenza del 25.5.1974 (pubblicata in G.I., 1975, I,2). I giudici genovesi cristallizzano, per primi, alcuni concetti portanti dell'istituto : *“nell'ipotesi di lesioni fisiche della persona, per la determinazione del danno risarcibile occorre considerare due distinti profili; da un lato, il pregiudizio di ordine patrimoniale subito dal danneggiato, dall'altro e cumulativamente il pregiudizio non patrimoniale consistente nel “danno biologico”, cioè nella lesione dell'integrità fisica in sé considerata, il cui risarcimento deve variare solo in funzione dell'età del danneggiato, restando invece indipendente dal livello di reddito di questi.”*

Nella sentenza di Monza la parte lesa ha subito un danno biologico da ustione al secondo dito della mano destra, che si esplica in due tipologie secondo il tempo e cioè per la parte temporanea si fa riferimento al tempo necessario alla guarigione dell'ustione mentre per invalidità permanente si fa riferimento all' esito cicatriziale che determina un'impotenza funzionale. E' presente altresì una menomazione estetica che comporta un danno a se stante risarcibile, riparametrando le tabelle in uso secondo l'età ed in considerazione anche delle morfologia ed ubicazione della lesione tenendo presente la condizione preesistente il danno.